

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1987 del 23/04/2021
Oggetto	L.R. N. 10/1993 E S.M.I. - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "COSTRUZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA 15 KV IN CAVO AD ELICA VISIBILE SOTTERRANEO ED AEREO PER L'ALLACCIAMENTO DELLA CABINA "TORRI 52", LOCALITÀ TRAVERSARA, COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA) - RIF. PRATICA: AUT_ZORA-1072 ; CODICE RINTRACCIABILITA': 205220479L", DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A., SEDE LEGALE IN VIA OMBRONE N. 2, ROMA - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2047 del 22/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventitre APRILE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Sinadoc. n. 20080/2019

**OGGETTO:** L.R. N. 10/1993 E S.M.I. - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "COSTRUZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA 15 KV IN CAVO AD ELICA VISIBILE SOTTERRANEO ED AEREO PER L'ALLACCIAMENTO DELLA CABINA "TORRI 52", LOCALITÀ TRAVERSARA, COMUNE DI BAGNACAVALLLO (RA) - RIF. PRATICA: AUT\_ZORA-1072 – CODICE RINTRACCIABILITÀ: 205220479L", DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A., SEDE LEGALE IN VIA OMBRONE N. 2, ROMA - **CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.**

**IL DIRIGENTE**

**Richiamati:**

- il "Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque e Impianti Elettrici", 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- la Legge 28 giugno 1986, n. 339 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, integrato con D.M. 16 gennaio 1991;
- la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i.;
- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e s.m.i.;
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)" e s.m.i.;
- la L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri" e s.m.i.;
- la Legge del 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e s.m.i. ;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ;
- il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica";
- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. n. AMP/TUG/03/11853 del 05.06.2003 "Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Procedimento autorizzatorio alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici)" che fornisce chiarimenti in merito alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts;
- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. N. AMP/TUG/04/16132 del 12.08.2004 "Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. n. 10 del 1993, modificata dalla L.R. n. 37 del 2002)" che fornisce chiarimenti in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici;

- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità e Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa - Prot. n. AMP/DPA/06/12110 del 14.07.2006 "*Indicazioni operative in merito al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici (D.Lgs. n. 330 del 2004 e L.R. n. 10 del 1993)*" che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del D.Lgs. 330/2004, con particolare riguardo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts disciplinate dalla L.R. 10/93 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

**Visti:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 17, lett. a) della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla costruzione di elettrodotti sino a 150 kV e altri elettrodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2173 del 21.12.2015 "*Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui alla L.R. n. 13/2015*";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 "*Approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) e del documento Manuale Organizzativo ARPAE*";
- la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2363 del 21.12.2016, avente come oggetto "*Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge*;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

**Vista** l'istanza presentata in data 25.10.2019, Prot. n. E-DIS-21/10/2019-0651561, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (di seguito S.A.C.), a firma del Procuratore, domiciliato per la carica a Bologna, via C. Darwin n. 4, dalla Società "**e-distribuzione S.p.A.**" - Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, C.F. e P.IVA 05779711000, per l'avvio delle procedure di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico denominato

"COSTRUZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA 15 KV IN CAVO AD ELICA VISIBILE SOTTERRANEO ED AEREO PER L'ALLACCIAMENTO DELLA CABINA "TORRI 52", LOCALITÀ TRAVERSARA, COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA) - RIF. PRATICA: **AUT\_ZORA-1072** – CODICE RINTRACCIABILITÀ: 205220479L",

acquisita al protocollo di ARPAE-S.A.C. di Ravenna con PG n. 2019/98816 del 24.06.2019, nn. 2019/162514-162520-162877-162878 del 22.10.2019, nn. 2019/163550-163554-163558-163561-163565-163899 del 23.10.2019, n. 2019/165028 del 25.10.2019 (Pratica Sinadoc n. 20080/2019), **con allegata la documentazione tecnica elencata nella Relazione Tecnica** (vedi All. A);

**Atteso** che il progetto di cui trattasi riguarda la costruzione di una nuova linea elettrica 15 kV in cavo ad elica visibile sotterraneo ed aereo per l'allacciamento della Cabina "TORRI 52", località Traversara, Comune di Bagnacavallo (RA).

Nel Comune di Bagnacavallo, località Traversara, a seguito della richiesta di aumento di potenza da parte di attività imprenditoriali presenti in zona, si rende necessario l'allacciamento di un nuova cabina elettrica (tipo Microbox Plus - DG10200 Rev. 01) denominata "TORRI 52" nr. 701764 (punto "E" in planimetria), dotata di trasformatore da 160 kVA. Questa sarà connessa alla rete di distribuzione esistente per mezzo della posa di un tratto di linea 15 kV (MT) in cavo sotterraneo ed aereo isolato ad elica visibile (tratta A-E).

L'impianto in progetto avrà uno sviluppo totale di circa km 0,310 di linea 15 kV in cavo sotterraneo ad elica visibile e km 0,300 di linea 15 kV in cavo aereo ad elica visibile. Nel suo complesso la nuova linea a 15kV avrà una lunghezza di circa km 0,610. Capacità di trasporto da considerare pari a 290 A per il cavo sotterraneo e 140 A per il cavo aereo.

**Considerato** che la società e-distribuzione S.p.A.:

- Ha dichiarato che l'elettrodotto in oggetto non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Bagnacavallo - Unione dei Comuni della Bassa Romagna, pertanto l'atto di autorizzazione avrà efficacia di variante urbanistica ai sensi dell'art. 2-bis della L.R. n. 10/1993;
- Ha richiesto per le opere in progetto la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- Ha richiesto la dichiarazione di inamovibilità ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per le motivazioni indicate in relazione tecnica;

**Dato atto** del seguente iter istruttorio:

- Contestualmente alla presentazione dell'istanza la società e-distribuzione S.p.A. ha dichiarato che l'intervento in oggetto non è inserito nel quadro complessivo degli interventi "Programmazione annuale degli interventi", pertanto è stato trasmesso l'Avviso di Integrazione al programma annuale degli interventi, pubblicato nel BURERT n. 314 del 02.10.2019;
- Il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (di seguito S.A.C.) di Ravenna, ha provveduto ad effettuare la verifica di completezza della documentazione presentata che si è conclusa positivamente;
- Il S.A.C. di Ravenna, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, ha avviato il procedimento amministrativo, con contestuale indizione di Conferenza di servizi decisoria, in modalità sincrona, per il giorno 11 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 14-ter. c. 1 L. n. 241/1990 e s.m.i., con note del 17.12.2019 (PG n. 2019/193267 del 17.12.2019 e n. 2019/195575 del 20.12.2019) trasmesse ad e-distribuzione S.p.A. e a tutti componenti della Conferenza di servizi, con note, con l'indicazione del ricevimento, entro 15 giorni dalla comunicazione, delle eventuali richieste di integrazioni documentali o di richieste di chiarimenti, ed attribuendo all'istanza il n. di pratica Sinadoc 20080/2019;
- La pubblicazione di avviso di deposito (PG n. 2019/190450 del 11.12.2019) dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l'indicazione che l'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Bagnacavallo con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità - effettuata da ARPAE-S.A.C. di Ravenna, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte Seconda n. 12 del giorno 22.01.2020;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bagnacavallo dal 27.12.2019 al 11.02.2020, richiesta dal S.A.C. con note PG n. 2019/191890 del 13.12.2019 e n. 2020/1325 del 07.01.2020, relata di pubblicazione del Comune di Bagnacavallo (PG n. 2020/23413 del 13.02.2020);
- La pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna dal 24.12.2019 al 15.01.2020 richiesta dal S.A.C. con nota PG n. 2019/191883 del 13.12.2019, e ricevimento di attestazione di pubblicazione della Provincia di Ravenna con nota Prot. n. 2021/9850 del 13.04.2021 (PG n. 2021/56712 del 13.04.2021);
- La pubblicazione sul quotidiano, richiesta dal S.A.C. al proponente con note del 13.12.2019 (PG n. 2019/191916) e del 07.01.2020 (PG n. 2020/1329 del 07.01.2020), effettuata sul "Il Resto del Carlino-Ravenna", del giorno 22.01.2020, dalla società e-distribuzione S.p.A.;
- L'elaborato "Vincolo preordinato all'esproprio", Disegno n. ZORA/1072-VPE, consegnato da e-distribuzione S.p.A. in allegato all'istanza, contenente il piano particellare costituito dalle planimetrie con individuate le ditte catastali e l'elenco dei proprietari delle particelle, interessati dall'elettrodotto, e sostituito con integrazione volontaria da parte di e-distribuzione S.p.A. in data 08.01.2020 (PG n. 2020/1798);
- Le comunicazioni personali effettuate a tutti i proprietari interessati dall'elettrodotto in oggetto da autorizzare, in base all'elenco fornito da e-distribuzione S.p.A., mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, che il SAC ha inviato nelle date tra il 13.12.2019 e il 07.01.2020 (PG n. 2019/191930 del 13.12.2019, nn. 2019/192265-192273-192280 del 16.12.2019, n. 2020/915 del 07.01.2020), pervenute ai proprietari tra il 23.12.2019 ed il 14.01.2020, in relazione alle quali non è pervenuta alcuna osservazione;

**Nulla osta e pareri favorevoli**

- **Comando Marittimo Nord** – Ufficio Demanio Infrastrutture, Parere Prot. n. M\_D MARNORD0036287 del 04.11.2019 (PG n. 2019/171178 del 06.11.2019);
- **Comando Militare Esercito "Emilia Romagna"**, Nulla Osta n. 364-19 del 15.11.2019, Prot. n. 16656 del 18.11.2019 (PG n. 2019/178372 del 19.11.2019);
- **ARPAE - S.A.C. di Ravenna**, Nulla Osta Minerario (PG n. 2020/145402 del 09.10.2020);

### **Nulla osta e pareri favorevoli con prescrizioni**

- **Provincia di Ravenna** - Servizio Programmazione Territoriale, Verifica di conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica, Prot. n. 26848 del 11.11.2019 (PG n. 2019/175031 del 13.11.2019);
- **Provincia di Ravenna** - Settore Lavori Pubblici, Concessione Prot. n. 29294 del 09.12.2019 (PG n. 2019/189033 del 09.12.2019) riformata con nota Prot. n. 1221 del 16.01.2020 (PG n. 2020/8476 del 20.01.2020);
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali** - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, Parere archeologico Prot. n. 14659-P del 05.11.2019 allegato alla nota di conferma Prot. n. 17054-P del 19.12.2019 (PG n. 2019/195298 del 19.12.2019);
- **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile** - Servizio Area Reno e Po di Volano, Parere idraulico Prot. n. 2020/7002 dell' 11.02.2020 (PG n. 2020/21534 del 11.02.2020);
- **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale – Parere di competenza** Prot. n. 3901 del 07.04.2020 (PG n. 2020/52267 del 08.04.2020);
- **ARPAE-Servizio Sistemi Ambientali**, Valutazione Tecnica dell'Impatto Elettromagnetico e relativo Parere di Conformità (PG n. 2020/162902 del 10.11.2020);
- **Aeronautica Militare**, Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea, Parere di competenza Prot. n. 1357 del 21.01.2021 (PG n. 2020/9650 del 21.01.2021);

### **Nulla osta e pareri ambientali**

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali** - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini:

- Parere ambientale trasmesso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (PG n. 2020/22140 del 12.02.2020);

#### **(Vedi All. 1-A)**

- Controdeduzioni alla "Relazione tecnica integrativa al parere ex art. 146 rilasciato con nota 17396 del 31.12.2019" Prot. n. 8489 del 02.07.2020 (PG n. 2020/95759 del 03.07.2020);

#### **(Vedi All. 1-B)**

- Parere per Conferenza di servizi, mail ID.27752963 del 01.02.2021 (PG n. 2021/19235 del 08.02.2021), pec Prot. n. 1391 del 01.02.2021 (PG n. 2021/21318 del 10.02.2021);

#### **(Vedi All. 1-C)**

#### **Unione dei Comuni della Bassa Romagna:**

- Area Territorio, Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 1/2020/R-PSG rilasciata con procedimento semplificato di cui all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22/01/04 n. 42 e s.m.i.) secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 (PG n. 2020/22142 del 12.02.2020);

#### **(Vedi All. 2-A)**

- Area Economia e Territorio, Servizio Urbanistica, Energia e Mobilità, Valutazione delle integrazioni relative alla risposta a pareri enti competenti, Prot. n. 19258 del 01.04.2020 (PG n. 2020/49455 del 01.04.2020);

#### **(Vedi All. 2-B)**

- Area Economia e Territorio, Servizio Urbanistica, Energia e Mobilità, Parere a nuova soluzione presentata, Prot. n. 58390 del 28.10.2020 (PG n. 2020/156172 del 29.10.2020);

#### **(Vedi All. 2-C)**

**Dato atto** del seguente iter istruttorio relativo alle Conferenze di servizio simultanee, in modalità sincrona (c. 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i.):

- La **prima Conferenza di servizi** simultanea, in modalità sincrona, del giorno **11.02.2020**, indetta con nota del 17.12.2019 (PG n. 2019/193267), che si è conclusa segnalando la necessità di acquisire documentazione integrativa, di cui si riporta stralcio del verbale:

“.....

*I rappresentanti degli Enti e delle Ditte intervenute intervengono così come segue:*

*Vengono illustrati i contenuti dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2020/R-PSG (Prot. n. 7623 del 04/02/2020), rilasciata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Comune di Bagnacavallo.*

*Tale Autorizzazione prevede come condizioni:*

*“- che l'intervento di adeguamento sia realizzato in cavo sotterraneo anche per l'ultimo tratto (C-D) e che qualora ciò fosse tecnicamente impossibile (della quale eventualità si prescrive una relazione tecnica) i nuovi pali siano verniciati di colore verde da scegliere in assenso di funzionari di questa Soprintendenza.*

*- la cabina dovrà essere intonacata e tinteggiata con colori neutri e mascherata da opportuna vegetazione autoctona arbustiva e arborea.”.*

*In riferimento a quanto prescritto nell'ambito dell'Autorizzazione Paesaggistica, e-distribuzione provvederà a trasmettere la relazione tecnica al fine di non modificare il progetto.*

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

*Il tirante idrico di riferimento è stimato in circa 50 cm. I disegni non sono sufficientemente dettagliati con le quote di riferimento per poter esprimere parere. Si chiede ad e-distribuzione di integrare la documentazione con il dettaglio*

delle quote. Gli impianti di previsione della cabina dovranno essere collocati a quote superiori al tirante idrico di riferimento.

#### Unione della Bassa Romagna

Raccomandano che l'installazione della cabina sia effettuata esternamente all'area di tutela visiva riportata nel PUT.

ARPAE-SAC rileva la necessità:

Che e-distribuzione provveda:

- ad integrare la documentazione con i dettagli relativi alle quote della SP e del piano campagna in corrispondenza della cabina di progetto.
- ad integrare la documentazione con le verifiche della cabina elettrica rispetto al tirante idrico.
- a trasmettere la relazione tecnica relativa alla prescrizione dell'Autorizzazione paesaggistica.

La documentazione dovrà essere presentata entro 20 giorni dalla data odierna.

#### Conclusioni:

La conferenza dei servizi condivide quanto prescritto nell'ambito dell'Autorizzazione paesaggistica, in particolare "che l'intervento di adeguamento sia realizzato in cavo sotterraneo anche per l'ultimo tratto (C-D) e che qualora ciò fosse tecnicamente impossibile (della quale eventualità si prescrive una relazione tecnica) i nuovi pali siano verniciati di colore verde da scegliere in assenso di funzionari di questa Soprintendenza".

I termini del procedimento autorizzativo e della Conferenza di Servizi decisoria sincrona sono da considerarsi sospesi e riprenderanno a decorrere dal ricevimento dell'espressione del parere sulla relazione tecnica che presenterà e-distribuzione, relativamente a quanto prescritto dall'Autorizzazione paesaggistica.";

#### **(vedi All. D)**

- La nota del 13.02.2020 (PG n. 2020/23267) con la quale il S.A.C. ha trasmesso, a tutti i componenti della CdS, il verbale della 1^ CdS sincrona con relativi allegati, verbale inclusivo di richiesta integrazioni e sospensione dei tempi del procedimento;
- Le comunicazioni che la società e-distribuzione S.p.A., in adempimento a quanto richiesto in sede di CdS, ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna :
- nota Prot. n. E-DIS-28/02/2020-0140912 (PG n. 2020/33739 del 02.03.2020) con allegata la "Relazione tecnica in merito ad Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 1/2020/R-PFG - Pratica SUE n. 50/2019/PSG", a dimostrazione dell'impossibilità nella realizzazione della tratta C-D in cavo sotterraneo:  
"In relazione a quanto in oggetto, all'Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 1/2020/R-PSG pervenutaci in data 04/02/2020 (nostro rif. E-DIS-04/02/2020-0076275), alla trasmissione del verbale della seduta di Conferenza di Servizi sincrona del giorno 11/02/2020, alla richiesta di integrazioni, siamo a riportare una relazione tecnica volta a motivare l'impossibilità nella realizzazione della tratta C-D in cavo sotterraneo."
  - La scelta della soluzione in doppio cavo elicordato su un'unica palificazione nasce dall'esigenza di seguire i criteri di uniformità ed economicità adottati dalla nostra Società nella costruzione delle linee elettriche.
  - Dovendo intervenire sulla rete elettrica per fornire un servizio di pubblica utilità (allaccio nuova utenza), e-distribuzione deve eseguirlo adottando la soluzione progettuale più opportuna senza trascurare gli aspetti economici conseguenti. La presenza di una linea elettrica aerea esistente, già inserita da molti anni nel paesaggio, e le direttive di cui sopra a cui attenersi ci hanno di fatto condotto alla soluzione proposta.
  - La parte di linea costruita in cavo aereo ad elica visibile (tratta C-D), ricalcherà lo stesso tracciato dell'attuale linea aerea in bassa tensione (BT), posta in terreno agricolo coltivato prevalentemente a frutteto. Per esigenze tecniche e per migliorare la qualità dell'impianto, saranno sostituiti i sostegni con una riduzione del numero di pali da 7 a 5. La nuova linea 15kV e l'attuale linea BT saranno installate sulla stessa palificazione. Ne consegue che tale soluzione comporta un minor gravame sul territorio ed è stata concordata con le proprietà interessate tenendo conto delle colture in atto.
  - La costruzione della linea in aereo ci consentirà, qualora le aree divenissero edificabili, di interrare la stessa a costi contenuti, mentre realizzandola sin d'ora in cavo interrato si condizionerebbero i futuri interventi edilizi e la realizzazione della nuova viabilità o espansione della stessa.
  - È stata esclusa la soluzione in cavo interrato, oltre che per i costi eccessivi comparati ai benefici energetici prodotti, tenendo conto che tale zona è coltivata a frutteto quindi l'uso del cavo aereo, consente di evitare il mantenimento di una fascia di rispetto che inibisce qualsiasi operazione di taglio e deramificazioni e scassi di profondità.
  - Precisiamo che l'eventuale realizzazione della tratta C-D in cavo interrato, riguarderebbe solo la linea in media tensione (15kV). La linea in bassa tensione esistente non sarebbe oggetto di intervento e rimarrebbe nell'attuale posizione e composizione.
  - Inoltre l'eventuale interramento delle linee di bassa tensione e di media tensione presenta problematiche di tipo tecnico in quanto l'attuale percorso (diagonale alla proprietà) comporta rischi di sicurezza nelle lavorazioni agricole oltre a gravare sulla proprietà con una servitù inamovibile.

Se si prendesse in considerazione il percorso perimetrale alla strada provinciale, oltre ai rischi sulla sicurezza nelle lavorazioni agricole e al maggior gravame sulla proprietà, si aggiunge la distanza di rispetto dalla strada provinciale pari/maggiore a metri 3. Le linee subirebbero un allungamento di circa metri 100, questo comporterebbe per la bassa tensione, problemi al servizio elettrico quali eccessive cadute di tensione, perdite di rete e dispersione dell'energia trasportata.

Inoltre in caso di guasto accidentale degli impianti, sarebbe difficile intervenire celermente al ripristino del servizio elettrico e rispettare le direttive dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente contenute nell'Allegato A della Delibera 23 dicembre 2015 653/2015/R/eel e s.m.i (Testo integrato della regolazione output-based del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023).

*In riferimento a quanto esposto, riteniamo che la posa di un nuovo cavo elicordato aereo a 15kV in aggiunta a quello esistente a 0,4kV, sia tecnicamente la soluzione più idonea; confermiamo la nostra disponibilità ad accogliere le condizioni sulla verniciatura di colore verde dei sostegni (da scegliere in assenso di funzionari della Soprintendenza).”;*  
**(vedi All. F)**

- nota Prot. n. E-DIS-03/03/2020-0145270 (PG n. 2020/36468 del 05.03.2020) con allegata la documentazione richiesta dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in sede di CdS;
- La trasmissione del S.A.C. della nota del 16.03.2020 (PG n. 2020/41296) a tutti i componenti della CdS, di informativa riguardo il pervenimento dei documenti chiesti in CdS, con allegate le integrazioni documentali di e-distribuzione S.p.A., e con contestuale richiesta di espressione dei seguenti pareri:
  - relativamente alla relazione tecnica conseguente alla prescrizione dell'Autorizzazione Paesaggistica (PG n. 2020/33739 del 02.03.2020), parere di valutazione da parte del “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Ravenna”, ed eventualmente dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Area Territorio;
  - relativamente alla documentazione richiesta dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale parere dell'Ente di valutazione delle integrazioni;
- La nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Prot. 2020/19258 del 01.04.2020 (PG n. 2020/49455 del 01.04.2020), ad oggetto “Valutazione delle integrazioni relative alla risposta a pareri enti competenti”, con cui ribadisce che:

“.....

*- nelle adiacenze e sempre in ambito di tutela paesaggistica della fascia di rispetto del fiume Lamone insiste un immobile storico interessato da specifiche disposizioni di vincolo ministeriale sia con finalità di conservazione del valore architettonico ma anche per la conservazione nel contesto paesaggistico di riferimento;*

*- che ai margini e appena fuori della zona dove è stata proposta la ricostruzione dell'impianto elettrico aereo, la pianificazione locale, a sottolineare la tutela dell'intorno all'edificio monumentale, ha individuato con la propria pianificazione urbanistica un'area di “tutela di significative relazioni paesaggistiche e percettive delle strutture dell'insediamento storico”;*

*- l'area oggetto dell'intervento di “e-distribuzione spa” risulta soggetta a vincoli paesaggistici con lo scopo di assicurare la tutela e valorizzazione del paesaggio, pertanto ha valore l'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA richiesta dalla ditta per l'intervento di riqualificazione e costruzione cabina di impianto elettrico di media tensione sul territorio di Bagnacavallo in Via Torri.; l'Autorizzazione n. 50/2019/PSG prot. 7639 del 4/02/2020, rilasciata con procedimento semplificato di cui all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22/01/04 n. 42 e s.m.i.) secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 31 del 13/02/2017-Vincolo: art. 142 lettera C del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22/01/04 n. 42), ha previsto le seguenti condizioni e prescrizioni:*

- *che l'intervento di adeguamento sia realizzato in cavo sotterraneo anche per l'ultimo tratto (CD) e che qualora ciò fosse tecnicamente impossibile (della quale eventualità si prescrive una relazione tecnica) i nuovi pali siano verniciati di colore verde da scegliere in assenso di funzionari di questa Soprintendenza.*

- *la cabina dovrà essere intonacata e tinteggiata con colori neutri e mascherata da opportuna vegetazione autoctona, arbustiva e arborea.*

*Pertanto, ribadendo l'attenzione alla tutela di questa parte del territorio considerati i valori storici ambientali, da atto che l'Amministrazione Comunale condividerà la risposta definitiva della Soprintendenza alle controdeduzioni presentate della ditta relative alle condizioni oggetto della paesaggistica sopraccitata.”;*

**(Vedi All. 2-B)**

- La nota del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Prot. 3901 del 07.04.2020 (PG n. 2020/52267 del 08.04.2020 di espressione del seguente parere di competenza:

*“... considerato che l'area in oggetto risulta essere caratterizzata da una media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), per tempi di ritorno critici compresi tra 50 e 100 anni;*

*si comunica che per detti tempi di ritorno si ritiene che possano verificarsi esondazioni derivanti dalla rete idraulica consorziale con un tirante d'acqua di 10 cm sul piano campagna. Ai fini del non incremento del rischio idraulico, si dovrà prevedere il mantenimento degli impianti attivi interni alla cabina di progetto ad una quota minima di +0.10 m rispetto al piano campagna.”;*

- La nota del 11.05.2020 (PG n. 2020/68763) con la quale il S.A.C. ha trasmesso, a tutti i componenti della CdS, comunicazione di sospensione dei termini nei procedimenti ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - Emergenza COVID-19 (art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. n. 27 del 24.04.2020 - art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23) e di ulteriore richiesta di ricevere, entro 20 giorni dal 15 maggio 2020, il parere del “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Ravenna”;

- La nota del 02.07.2020, Prot. n. 8489 (PG n. 2020/95759 del 03.07.2020) con cui il “Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini” ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna, e p.c. all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna le Controdeduzioni alla “Relazione tecnica integrativa al parere ex art. 146 rilasciato con nota 17696 del 31.12.2019”:

*“In esito alla nota sopraindicata, pervenuta il 29.11.2019, premesso che con nota n. 17396 del 31.12.2019 questa Soprintendenza ha espresso parere di competenza su istanza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica avviato in data 29.11.2019, prot. n.72333;*

- che in tale parere si è espressa favorevolmente con la prescrizione di posare le linee elettriche previste entro terra, a meno di impossibilità tecniche da motivare dettagliatamente in apposita relazione;

- che successivamente con prot. 193267/2019 ARPAE, Prov. di Ravenna ha convocato Conferenza dei Servizi simultanea e sincrona per il giorno 11.02.2020 per l'acquisizione dei pareri di tutti gli enti coinvolti;

- che in data 04.02.2020 con prot. n.7639, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna trasmetteva a quest'Ufficio l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata con prescrizioni;

- tenuto conto che nel verbale della stessa Conferenza dei Servizi ARPAE richiedeva, tra l'altro, a E-Distribuzione relazione tecnica per motivare l'irrealizzabilità tecnica delle opere prescritte dall'Amministrazione titolare della tutela paesaggistica e dalla Soprintendenza;

vista la relazione integrativa che con nota prot. E-DIS-28/02/2020-0140912, E -Distribuzione ha inviato alla Conferenza dei Servizi;

considerato altresì che in data 04.03.2020 ARPAE convocava un incontro tecnico per il giorno 12.03.2020 e che per il sopraggiungere dello stato di emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19 tale incontro si è tenuto in videoconferenza in una modalità per la quale quest'Ufficio non ha potuto collegarsi;

- visto l'art. 103 del DL 18/2020 e l'art. 37 del DL 23/2020;

- questa Soprintendenza, che aveva richiesto di illustrare le cause squisitamente tecniche ostative alla posa entroterra dell'impianto in oggetto, prende atto che la Società richiedente ha addotto motivi per lo più economico-finanziari, ragioni opportunità legate alla conduzione del fondo agricolo o a future trasformazioni urbanistiche dell'area d'intervento e in nessun caso ha tenuto conto che nessuna di tali cause può considerarsi prevalente rispetto a quella della tutela del paesaggio. In particolare:

1. si segnala che i criteri di "uniformità e di economicità" adottati dalla Società richiedente nella costruzione delle linee elettriche non possono essere indistintamente estesi a tutto il territorio perché le aree sottoposte a tutela paesaggistica necessitano di una progettazione che consideri ineludibili i criteri di compatibilità: è possibile e doveroso, anche per le società che forniscono un pubblico servizio, progettare impianti che contribuiscano alla conservazione e al mutamento favorevole dei valori paesaggistici, almeno quelli tutelati e che essi siano realizzati dopo una "lettura" dei contesti esistenti orientata alla loro identità di bene comune;

2. è possibile escludere, almeno per un futuro sufficientemente prossimo, l'ipotesi di edificabilità dei suoli a ridosso degli argini, sulla base delle previsioni della Legge Urbanistica regionale, ma non si capisce in ogni caso l'obiezione della società richiedente per la quale interrare un cavo aereo all'indomani dell'edificabilità dell'area sia più economico che interrarlo adesso;

- Inoltre preso atto che in data 9 giugno questa Soprintendenza si è recata sull'area dell'intervento per un sopralluogo congiunto con i tecnici della Società richiedente, deducendo dopo ampia e approfondita discussione, la concreta possibilità che la linea aerea in BT e MT sia distribuita lungo la via Torri a partire dalla confluenza con SS San Vitale e entro la fascia di 150 m. di tutela fluviale, rispettando la distanza dalla carreggiata prevista dalle leggi vigenti, convenendo così di non tagliare il campo trasversalmente, con l'effetto di modificare anche i cannocchiali della Torre di Traversara, e ottenendo il vantaggio di seguire e attestarsi su una delle linee già esistenti del paesaggio fluviale e di quello agrario storico.

- questa Soprintendenza suggerisce che la nuova ipotesi sia verificata attraverso uno studio di fattibilità economico-finanziaria da presentare a codesta Conferenza dei Servizi che tenga conto degli esiti del sopralluogo congiunto e delle istanze di compatibilità paesaggistica.

- Qualora tale ipotesi non possa essere verificata e non si riveli a vantaggio della tutela paesaggistica, rimane imprescindibile la prescrizione di posare entroterra l'intera linea elettrica BT ed MT. Si confermano inoltre le prescrizioni di codesta Amministrazione per quanto riguarda la realizzazione di nuova cabina elettrica.”;

**(vedi All. 1-B)**

- La nota del 08.07.2020 (PG n. 2020/98444) con la quale il S.A.C. ha trasmesso alla società e-distribuzione S.p.A. e p.c. a tutti i componenti ad oggetto “Trasmissione parere del “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo-Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini” e richiesta di nuova ipotesi progettuale”;

- La comunicazione, Prot. n. E-DIS-30/09/2020-0611373, che la società e-distribuzione S.p.A. ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna (PG n. 2020/140426 del 30.09.2020) di “Risposta a richiesta di nuova ipotesi progettuale”:

“In relazione a quanto in oggetto, alla vostra nota del 8.07.2020 a noi pervenuta in pari data (nostro prot. E- DIS-08/07/2020-0419351) quale trasmissione del parere del “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo-Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini” e richiesta di nuova ipotesi progettuale, siamo a trasmettere quanto di nostra competenza.

Preso atto di quanto descritto nel parere della Soprintendenza indicato con Prot. 8489 del 02.07.2020, alle successive valutazioni condivise per le vie brevi con Soprintendenza e Unione dei Comuni della Bassa Romagna, siamo a presentare una nuova ipotesi progettuale.

Nella fascia di rispetto del fiume Lamone, la nuova linea elettrica a 15kV (MT) verrà realizzata in cavo interrato. La parte di linea MT costruita in cavo aereo ad elica visibile, sarà realizzata modificando il tracciato dell'attuale linea aerea in bassa tensione (0,4kV/BT) al fine di portare entrambi gli impianti aerei fuori dalla fascia di 150 metri di tutela fluviale. Il relativo raccordo con l'attuale rete BT verrà realizzato in cavo interrato.

Per esigenze tecniche e per migliorare la qualità dell'impianto, saranno sostituiti i sostegni che garantiranno una riduzione del numero di pali da 7 a 5. La nuova linea 15kV e l'attuale linea BT saranno installate sulla stessa palificazione. Tale soluzione comporta un minor gravame sul territorio ed è stata concordata con le proprietà interessate tenendo conto delle colture in atto, senza suddivisioni e frazionamenti dei fondi attraversati.

Riguardo la richiesta di verifica della nuova ipotesi di progetto attraverso uno studio di fattibilità economico-finanziaria, vi precisiamo che la spesa presunta dell'opera indicata ai sensi dell'art. 4 bis comma 2 della L.R. 10/93 e s.m.i., diverrà di euro 55.000, rispetto agli euro 42.000 previsti per la prima soluzione.



*La nuova ipotesi progettuale lascia pressoché invariata la lunghezza della linea elettrica, garantisce la qualità e la sicurezza del servizio elettrico e nel contempo tiene in opportuna considerazione le istanze di compatibilità paesaggistica dettate dalla natura del territorio interessato.”*

con allegati i seguenti elaborati:

- Elaborato di Progetto Definitivo (Disegno nr. ZORA/1072-AUT\_Rev2) (**vedi All. C**);
  - Elaborato stralcio del CUT del Comune di Bagnacavallo e inquadramento PTCP (Disegno nr. ZORA/1072-VU\_Rev2);
  - Elaborato Vincolo Preordinato all'Esproprio (Disegno nr. ZORA/1072-VPE\_Rev2);
- La nota del 08.10.2020 (PG n. 2020/145398 del 09.10.2020) con la quale il S.A.C. ha inviato
- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini
  - all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

richiesta di valutazioni preliminari su nuova ipotesi progettuale entro 20 giorni dalla data della comunicazione;

- La comunicazione pervenuta al S.A.C. da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Area Economia e Territorio, Servizio Urbanistica, Energia e Mobilità, Prot. n. 58390 del 28.10.2020 (PG n. 2020/156172 del 29.10.2020) ad oggetto “Parere a nuova soluzione presentata”:

*“ Vista la richiesta di ARPAE protocollata in arrivo all'Unione Bassa Romagna al n.53663. Del 09/10/2020 relativa al procedimento in corso: per l'autorizzazione dell' impianto di E-distribuzione - Zora 1072- a Traversara di Bagnacavallo, per il quale l'Unione Bassa Romagna ha precedentemente espresso propria valutazione con PEC prot. n.7639 del 04/02 /2020 .*

*il Servizio Urbanistica dell'Unione Bassa Romagna, sentita anche l'Amministrazione Comunale che ha conferito con convenzione rep. 148/2011 e successive integrazioni le funzioni relative alla programmazione territoriale, condiderà la risposta definitiva della Soprintendenza alle controdeduzioni presentate della ditta relative alle condizioni oggetto della paesaggistica sopraccitata.*

*Pertanto, in relazione alla proposta di E-distribuzione e a seguito del parere del “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini” si ribadisce che alla Vostra richiesta di parere per questa nuova soluzione un eventuale nostro parere favorevole è subordinato a valutazione positiva della stessa da parte della Soprintendenza.*

*Si ribadisce che qualora si avalli il nuovo progetto presentato, non si dovrà richiedere nuova autorizzazione paesaggistica in quanto per la cabina elettrica valgono e permangono le prescrizioni della Autorizzazione Paesaggistica n.50/2019/PSG prot.7639 del 4/02/2020, rilasciata con procedimento semplificato di cui all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22/01/04 n. 42 e s.m.i.) secondo le modalità stabilite dal D.P.R. N.31 del 13/02/2017-Vincolo: art. 142 lettera C del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22/01/04 n. 42), che prescrive che la cabina dovrà essere intonacata e tinteggiata con colori neutri e mascherata da opportuna vegetazione autoctona, arbustiva e arborea.”;*

**(vedi All. 2-C)**

- La nota del 16.12.2020 (PG n. 2020/182886) con la quale il S.A.C. ha inviato al “Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini” e p.c. all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed a e-distribuzione S.p.A., sollecito alla richiesta di valutazioni preliminari su nuova ipotesi progettuale entro 10 giorni dalla data della comunicazione;

- La nota pervenuta al S.A.C. con mail il giorno 01.02.2021, ID.27752963 (PG n. 2021/19235 del 08.02.2021), con cui il “Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini” ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna il “Parere per Conferenza di servizi”:

*“In esito alla nota sopraindicata, pervenuta il giorno 08.01.2021, visti tutti gli atti e gli eventi precedenti e in particolare:*

*- il proprio parere con prescrizioni espresso ai sensi dell'art.146 del D. Lgs. 42/2004 con Prot. n.17396 del 31.12.2019, nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica avviato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in esito ad istanza prodotta in data 22/10/2019, prot. n. 63239 del 22/10/2019;*

*- l'Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2020/R-PSG rilasciata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e agli atti di questo Ufficio con Prot. n.1481/2020:*

*- le proprie controdeduzioni Prot. n. 8489 del 02.07.2020 alla relazione tecnica richiesta dall'ARPAE della provincia di Ravenna all'Ente richiedente nell'ambito di questa Conferenza dei Servizi;*

*- il parere preliminare dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna Prot. n.19258 del 01.04.2020.*

*Verificata la documentazione inviata, questa Soprintendenza deve constatare che la nuova soluzione progettuale proposta di fatto ribalta le iniziali previsioni progettuali, già sottoposte a valutazione paesaggistica nell'ambito dell'espressione del parere endoprocedimentale previsto dall'art.146, del D. Lgs. 42/2004, con esito favorevole con prescrizioni fra le quali quella di condurre in cavo interrato anche l'ultimo tratto C-D dell'impianto, in continuità con quanto proposto inizialmente dall'Ente richiedente per i tratti A-B e B-C, sottoponendo adesso ai lavori di codesta Conferenza dei Servizi di interrare il tratto C-D fino al limite della fascia di tutela fluviale (150 m. dal piede dell'argine del Fiume) e conducendo il resto invece in cavo aereo (precedentemente proposto interrato).*

*Il nuovo progetto sottoposto all'esame di codesta Conferenza dei Servizi quindi, in esito a tutte le valutazioni esplicitate tenendo conto del contesto paesaggistico dell'intervento, le prescrizioni, le successive osservazioni e considerazioni riguardanti l'attenzione da porre al Paesaggio (sia esso tutelato o meno), abilmente osserva le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione paesaggistica già rilasciata, esclusivamente nella parte sottoposta a tutela*

dell'area d'intervento, che unicamente rientra tra le competenze di quest'Istituto, senza tenere in alcun conto le tutele di piano e la presenza della Torre di Traversara la quale, insieme al proprio contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza del fiume Lamone e dell'ampia pianura coltivata circostante, costituisce Emergenza di valore monumentale, sottoposta a tutela dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, più volte richiamati anche dall'Ente preposto alla gestione del vincolo nell'ambito del precedente procedimento di autorizzazione paesaggistica.

L'Amministrazione comunale peraltro nulla ci ha detto finora in merito alla correttezza della profondità della fascia fluviale rappresentata dall'Ente richiedente, che corre parallelamente al corso del Fiume e dev'essere misurata ortogonalmente a esso in ogni suo punto.

Per tali motivi questa Soprintendenza, per quanto di competenza, tenuto conto che il richiedente ha di fatto osservato le prescrizioni dettate per la fascia fluviale tutelata per legge (sempre che la rappresentazione sia giusta), conferma il parere espresso con Prot. n.17396 del 31.12.2019 nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, raccomandando a codesta Conferenza dei Servizi, nella molteplicità interdisciplinare dei suoi componenti, di tenere debitamente conto che:

1. nel nostro Ordinamento il Paesaggio, come affermato e più volte ribadito dal Consiglio di Stato è bene primario e assoluto (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222). e la tutela del Paesaggio, come definito dalla Carta Europea, è un diritto collettivo costituzionalmente garantito ed è sempre prevalente rispetto ad altri interessi giuridicamente rilevanti sia di carattere pubblico che privato.

2. Il sito d'intervento è caratterizzato da un'ampia area di influenza visiva per essere inserito in un contesto pianeggiante già delimitato su due fronti dall'argine fluviale e da quello stradale: da tali condizioni morfologiche deriva la suscettibilità del paesaggio in argomento ad accogliere manufatti, come quelli in specie puntiformi ed elevati in altezza che, presenti ad andamento lineare in un ambito ristretto, come accade nel caso in esame, realizzano un effetto di concentrazione e conseguente saturazione visiva, con il derivato sovraccarico negativo per il paesaggio protetto e anche di quello immediatamente contiguo ad esso.

3. Enel Distribuzione S.p.A. sembra adottare un approccio progettuale tutt'altro che raffinato, che non tiene in alcun conto la tendenza progettuale ormai ampiamente diffusa in tutto il mondo e già adottata in molte delle nostre Regioni, che considera che la migliore tecnologia possibile è il cavo interrato. Essa infatti risponde in modo adeguato al principio di precauzione e all'utilizzo delle BAT (Best Available Techniques). Il cavo interrato infatti avrebbe la possibilità di: annullare gli impatti sul paesaggio; diminuire le fasce asservite alla linea stessa; abbassare di molto l'inquinamento elettromagnetico; annullare i rischi da incidente atmosferico; eliminare i rischi da elettrocuzione per l'avifauna, sopportare meglio i sovraccarichi in linea rispetto al cavo aereo.

4. Le valutazioni degli Compagnie preposte alla distribuzione dell'energia elettrica non dovrebbero essere basate su parametri squisitamente economici ma adottare piuttosto l'analisi "costi/benefici", che tiene conto dei "costi ombra" di natura ambientale, paesaggistica e sociale e dimostra l'elevata performabilità della realizzazione in cavo interrato.

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, questa Soprintendenza conferma quanto già prescritto nella nota ns. prot. n. 14659 del 05/11/2019, inviata in risposta a istanza presentata da e-Distribuzione e per conoscenza al Comune di Bagnacavallo., che per maggiore chiarimento si allega

In questa sede appare utile ricordare che nella nota sopraccitata la Soprintendenza, nell'esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera, ha prescritto l'esecuzione del controllo archeologico in corso d'opera.

Resta comunque intesa la necessità del rispetto dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 (rinvenimenti fortuiti), nel caso in cui durante gli interventi in progetto avvenga il rinvenimento di beni culturali.”;

**(Vedi All. 1-C)**

- La **seconda Conferenza di servizi** simultanea, in modalità sincrona ed in videoconferenza mediante Lifesize Cloud di Lepida, del giorno **02.02.2021**, indetta con nota del 08.01.2021 (PG n. 2021/2352), e nota del 01.02.2021 (PG n. 2021/15729) per trasmissione allegati, che si è conclusa con quanto di seguito riportato:

“La conferenza dei servizi ritiene che la nuova proposta progettuale presentata da e-distribuzione S.p.A., Prot. n. E-DIS-30/09/2020-0611373 (PG n. 2020/140426 del 30.09.2020), si presenta come soluzione progettuale che:

**1. non accoglie le prescrizioni dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 1/2020/R-PSG (PG n. 2020/22142 del 12.02.2020), rilasciata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Area Territorio, con procedimento semplificato di cui all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22/01/04 n. 42 e s.m.i.) secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 31 del 13.02.2017;**

**2. non è allineata con quanto concordato con la rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, nell'incontro del 09.06.2020, e riportato nella nota che la Soprintendenza ha trasmesso al S.A.C. e p.c. all' Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Prot. n. 8489 del 02.07.2020 (PG n. 2020/95759 del 03.07.2020) , ad oggetto “Relazione tecnica integrativa al parere ex art. 146 rilasciato con nota 17396 del 31.12.2019. Controdeduzioni.”**

**3. si configura come nuova soluzione progettuale in relazione alla quale difettano le propedeutiche fasi procedurali come indicato nel verbale.**

La Conferenza di servizi ritiene che i sopra elencati punti 1., 2., 3., rappresentano motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., all'accoglimento dell'istanza.”;

**(vedi All. E)**

- La nota del 09.02.2021 (PG n. 2021/20807) con la quale il S.A.C. ha trasmesso, a tutti i componenti della CdS, il verbale della 2<sup>a</sup> CdS;

- La nota pervenuta con pec il 10.02.2021, Prot. n. 1391 del 01.02.2021 (PG n. 2021/21318 del 10.02.2021), con cui il “Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini” ha trasmesso al S.A.C. il “Parere per Conferenza di servizi” già anticipato con mail del 01.02.2021 (PG n. 2021/19235 del 08.02.2021);

## (Vedi All. 1-C)

**Dato atto** del seguente iter istruttorio relativo alla comunicazione di motivi ostatici (art. 10-bis, L. n. 241/1990 e s.m.i.):

- Con nota del 09.02.2021 (PG n. 2021/20771) il S.A.C. ha comunicato alla società e-distribuzione S.p.A., e per conoscenza a tutti i componenti della CdS, che i punti n. 1, 2 e 3 delle conclusioni della C.d.S. del giorno 02.02.2021 rappresentano motivi ostatici, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., all'accoglimento dell'istanza in oggetto, informando la Società delle relative facoltà di presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti;

- Con comunicazione Prot. E-DIS-18/02/2021-013648 (PG n. 2021/26389 del 18.02.2021) la Società proponente ha confermato:

*".... l'intenzione della nostra società a valutare una nuova ipotesi progettuale che accolga le prescrizioni dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 1/2020/R-PSG, rilasciata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.*

*La nuova soluzione necessita di ulteriori verifiche con le proprietà e gli Enti interessati oltre che approfondimenti di tipo tecnico. Per tali motivi, prevediamo di presentare la nuova ipotesi progettuale entro 30 giorni dall'invio della presente comunicazione. ....";*

- La nota del 26.03.2021 (PG n. 2021/47643) che il S.A.C. ha trasmesso alla società e-distribuzione S.p.A. con la quale ha comunicato:

*".... Considerato che i 30 giorni per la presentazione della nuova ipotesi progettuale erano in scadenza al 20.03.2021, e che a tutt'oggi il SAC non ha ricevuto nulla al riguardo, si fissa come termine ultimo per la presentazione del progetto, in adesione alle prescrizioni dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 1/2020/R-PSG, il giorno 10.04.2021. Decorso infruttuosamente tale termine si procederà con il diniego.";*

- La nota della società e-distribuzione S.p.A., Prot. E-DIS-06/04/2021-0280114 (PG n. 2021/52794 del 06.04.2021) con la quale la società proponente ha comunicato:

*"In relazione a quanto in oggetto, alla Vostra "comunicazione motivi ostatici art. 10-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii." del 9/02/2021 (nostro protocollo E-DIS-09/02/2021-0108221), alla nostra nota del 18/02/2021 (E-DIS-18/02/2021-0136148) dove confermavamo "...l'intenzione della nostra società a valutare una nuova ipotesi progettuale che accolga le prescrizioni dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 1/2020/R-PSG, rilasciata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - La nuova soluzione necessita di ulteriori verifiche con le proprietà e gli Enti interessati oltre che approfondimenti di tipo tecnico...", alla Vostra nota del 26/03/2021 (E-DIS-26/03/201-0255815) dove "...si fissa come termine ultimo per la presentazione del progetto al giorno 10/04/2021...", siamo a trasmettere quanto di nostra competenza.*

*Confermiamo che ad oggi la nuova ipotesi progettuale che la nostra Società ha tentato di mettere in atto, in adesione alle prescrizioni dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n.1/2020/R-PSG e a quanto rappresentato dalla Conferenza di Servizi e dal relativo procedimento autorizzativo in corso (pratica Sinadoc 20080/2019), ha riscontrato il diniego da parte delle proprietà interessate in quanto interferente con infrastrutture private ad uso agricolo.*

*.... Rimaniamo in attesa delle vostre determinazioni. ....*

## Ciò premesso

**Dato atto** che a seguito della comunicazione dei motivi ostatici svolta ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/90 la Società e-distribuzione S.p.A. non controdeduceva gli stessi ma richiedeva tempo per verificare un'ipotesi progettuale in grado di soddisfare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza;

**Vista** la successiva nota della società e-distribuzione S.p.A., Prot. E-DIS-06/04/2021-0280114 (PG n. 2021/52794 del 06.04.2021), con la quale ha comunicato di non essere in grado di presentare un progetto in ottemperanza alle prescrizioni impartite;

**Vista** la disciplina dell'art. 10 bis L. n. 241/90 la quale prevede che la comunicazione di motivi ostatici non interrompe i termini del procedimento ma li sospende e, conseguentemente, i termini procedurali non iniziano nuovamente a decorrere per l'intero periodo impedendo di fatto di considerare varianti progettuali che, non rispondendo alle prescrizioni impartite, si configurano come nuova ipotesi progettuale;

**Dato atto** che la determina di autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. n. 10/93 e s.m.i., deve essere rilasciata entro 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.) dell'avviso dell'avvenuto deposito (22.01.2020), considerate le sospensioni dei termini per le richieste di integrazioni/pareri e la ricezione degli atti propedeutici al rilascio della presente autorizzazione per un totale di giorni 216, nonché la sospensione in seguito alla comunicazione di motivi ostatici di giorni 61, la stessa deve essere conclusa entro il termine del giorno 23.04.2021;

**Ritenuto**, visto quanto sopra descritto, che, sulla base del progetto inizialmente presentato non sussistono le condizioni per concludere positivamente nei termini procedurali dati la richiesta di autorizzazione svolta da e-distribuzione S.p.A. per la realizzazione e l'esercizio dell'elettrodotto denominato:

“COSTRUZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA 15 KV IN CAVO AD ELICA VISIBILE SOTTERRANEO ED AEREO PER L'ALLACCIAMENTO DELLA CABINA “TORRI 52”, LOCALITÀ TRAVERSARA, COMUNE DI BAGNACAVALLLO (RA) - RIF. PRATICA: AUT\_ZORA-1072 – CODICE RINTRACCIABILITÀ: 205220479L”;

**Accertato** che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.R. 10/93 e s.m.i., secondo quanto definito nel “*Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia-Romagna*” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019;

**Dato atto** che è stato conferito al Dott. Fabrizio Magnarello incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Arpa, con decorrenza dal 01.04.2021, in attuazione della Determina dirigenziale n. 2021-221 del 24.03.2021;

SU proposta del Responsabile del procedimento amministrativo;

## DISPONE

- Di dare atto** degli esiti istruttori della Conferenza di Servizi dalle quali si evince che:
  - l'iniziale soluzione progettuale** presentata da e-distribuzione S.p.A. con istanza autorizzativa Prot. n. E-DIS-21/10/2019-0651561 è in contrasto con le previsioni di cui all'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 1/2020;
  - la soluzione progettuale presentata da e-distribuzione S.p.A., Prot. n. E-DIS-30/09/2020-0611373 (PG n. 2020/140426 del 30.09.2020) al fine di osservare le prescrizioni impartite:
    - non accoglie le prescrizioni dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 1/2020/R-PSG (PG n. 2020/22142 del 12.02.2020), rilasciata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Area Territorio, con procedimento semplificato di cui all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22/01/04 n. 42 e s.m.i.) secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 31 del 13.02.2017;**
    - non è allineata con quanto concordato con la rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, nell'incontro del 09.06.2020, e riportato nella nota che la Soprintendenza ha trasmesso al S.A.C. e p.c. all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Prot. n. 8489 del 02.07.2020 (PG n. 2020/95759 del 03.07.2020), ad oggetto “Relazione tecnica integrativa al parere ex art. 146 rilasciato con nota 17396 del 31.12.2019. Controdeduzioni.”**
    - si configura come nuova soluzione progettuale in relazione alla quale difettano le propedeutiche fasi procedurali come indicato nel verbale.**
- Di dare atto** che la soluzione progettuale Prot. n. E-DIS-30/09/2020-0611373 (PG n. 2020/140426 del 30.09.2020) **si configura come nuova soluzione** in relazione alla quale, data la nuova disciplina dell'art. 10-bis L. n. 241/90, difettano i tempi procedurali per i necessari adempimenti e valutazioni istruttorie, adempimenti e valutazioni che non possono essere svolte nell'ambito del procedimento avviato con istanza Prot. n. E-DIS-21/10/2019-0651561, il quale, dovendosi concludere entro il giorno 23.04.2021 sul progetto inizialmente presentato non può concludersi con un accoglimento dell'istanza atteso il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- Di dare atto** che qualora la Società e-distribuzione S.p.A. sia interessata a realizzare la soluzione progettuale Prot. n. E-DIS-30/09/2020-0611373 (PG n. 2020/140426 del 30.09.2020) potrà presentare, entro 30 giorni dalla trasmissione della presente determina, istanza al fine di avviare un nuovo procedimento che farà salve le fasi istruttorie e procedurali già svolte, per le quali non risulti necessaria una loro riproposizione;
- Alla presente determina si allegano:
  - Allegato A. Relazione Tecnica;
  - Allegato B. Progetto definitivo ZORA/1072-AUT, PG. 163554 del 23.10.2019;
  - Allegato C. Nuovo Progetto definitivo ZORA/1072-AUT, PG. 140426 del 30.09.2020;
  - Allegato D. Verbale 1<sup>a</sup> CdS del 11.02.2020;
  - Allegato E. Verbale 2<sup>a</sup> CdS del 02.02.2021;

- Allegato F. e-distribuzione S.p.A., Relazione Tecnica, PG 33739 del 02.03.2020;
- Allegato 1-A. MIBAC, Soprintendenza ABAP-RA, Parere Aut. Paesagg., PG 22140 del 12.02.2020;
- Allegato 1-B. MIBAC, Soprintendenza ABAP-RA, Controdeduzioni, PG 95759 del 03.07.2020;
- Allegato 1-C. MIBAC, Soprintendenza ABAP-RA, Parere per CdS, PG 19235 del 08.02.2021 e PG 21318 del 10.02.2021;
- Allegato 2-A. Unione C. Bassa Rom., Autorizz.Paesagg.1/2020/R-PSG, Prot. 7623 del 04.02.2020
- Allegato 2-B. Unione C. Bassa Rom., Valutazione integrazioni, PG 49455 del 01.04.2020;
- Allegato 2-C. Unione C. Bassa Rom., Parere a nuova soluzione, PG 156172 del 29.10.2020.

5. **Di dare atto** che il termine stabilito per la conclusione del procedimento, indicato nel preambolo, è stato rispettato;
6. **Di trasmettere**, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta proponente e ai componenti della Conferenza di servizi decisoria, simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i.;
7. **Di dare atto** della pubblicazione da parte di ARPAE - S.A.C. di Ravenna della presente determina sul sito ufficiale di ARPAE, nella sezione "Amministrazione trasparente";
8. **Di dare atto** che contro la presente determina gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

**Dichiara che:**

- La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di ARPAE-S.A.C. di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente determina di autorizzazione si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- Si informa che, ai sensi del REG. UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

**Dott. Fabrizio Magnarello**

*\* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dipendente ARPAE - SAC Ravenna, ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme all'originale firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, dal Dott. Fabrizio Magnarello, in qualità di Dirigente Arpae – SAC Ravenna, registrato con nr. di registro provvedimenti nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, conservato presso Arpae ai sensi di legge, e consta di n. \_\_\_\_\_ facciate e di nr. \_\_\_\_\_ allegati.

Ravenna, \_\_\_\_\_, Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**